Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 108 del 10 maggio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%).

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. **148**.

Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 148. — *Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria* . . . *Pag.* 3

TESTO UNICO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 148.

Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente revisione della legislazione valutaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che delega il Governo della Repubblica ad emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

1. È approvato l'unito testo unico delle norme di legge in materia valutaria, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*
AMATO, *Ministro del tesoro*
GAVA, *Ministro delle finanze*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 34

TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

(Soggetti ed oggetto della disciplina valutaria)

Art. 1
(Residenti e non residenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;

d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

Art. 2
(Valute estere e lire di conto estero)

1. Valute estere sono:

a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;
b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;
c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;
d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU.

2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane.

3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate, nonchè presso l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3

(Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi)

1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese tra le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in società capogruppo che controllano direttamente società operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o società finanziari.

3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o società finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2.

4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi.

5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

Art. 4

(Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi)

1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie.

2. L'Ufficio italiano dei cambi gestisce le riserve ufficiali in valute estere, eccettuate le disponibilità valutarie della Banca d'Italia per interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per operazioni ordinarie.

3. La Banca d'Italia può abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazioni valutarie e in cambi in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione può essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni.

4. La Banca d'Italia può rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni.

5. Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 8, fatte salve le quantità di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facoltà di vendita accordate.

6. La Banca d'Italia può sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precedenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati.

CAPO II

(Relazioni economiche e finanziarie con l'estero)

Art. 5

(Libertà nelle relazioni con l'estero)

1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.

2. I residenti possono tra l'altro:

a) obbligarsi, in conformità alle leggi civili, con i non residenti;

b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;

c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attività o passività sull'estero, eccettuate le valute estere.

3. I non residenti possono tra l'altro:

a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonchè investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;

b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;

c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;

d) riesportare la valuta estera o nazionale importata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;

e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, nonchè dagli altri trattati e accordi internazionali.

4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.

Art. 6

(Monopolio e gestione dei cambi)

1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:

a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 10.

2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:

a) di costituire depositi, esportare o detenere all'estero disponibilità in valuta o in lire;

b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero;

c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione.

3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:

a) pareggiare la posizione in cambi;

b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione o nei limiti prescritti;

c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi.

4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria.

5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea.

6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 7

(Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi)

1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

2. I trasferimenti valutari concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio.

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

Art. 8

(Versamento o cessione delle valute estere)

1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione può essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate.

2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia e delle banche abilitate è poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario.

3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza.

4. Il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni o di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonché autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

Art.9

(Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari)

1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario.

2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

3 In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto.

Art. 10

(Deposito dei valori mobiliari esteri)

1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, le banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilità, i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi o le convenzioni di deposito.

Art. 11

(Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti)

1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonché titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalità e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura.

2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.

Art. 12

(Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele)

1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1.

Art. 13

(Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie)

1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi

obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;

c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;

b) la concessione di prestiti a non residenti;

c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;

b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;

c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;

d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 14

(Clausole di salvaguardia CEE)

1. E' fatta salva, in caso di difficoltà, di minaccia grave di difficoltà o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilità di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli

108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. E' parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilità di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.

Art. 15

(Commercio dell'oro greggio)

1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà dell'Istituto poligrafico e zecca dello

Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 16

(Importazione ed esportazione di merci)

1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente testo unico.
2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci.
3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati.
4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate, quando non diversamente disposto nei provvedimenti di cui ai precedenti commi, dal Ministro del commercio con l'estero. Dette autorizzazioni sono utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.

CAPO III

(Provvedimenti degli organi valutari, verifiche e sanzioni)

Art. 17

(Provvedimenti di portata generale)

1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi.

2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalità di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 18

(Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario)

1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o più valute di conto valutario. La temporanea sospensione

può altresì essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessità, può conferire apposita delega alla Banca d'Italia.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

(Provvedimenti di portata particolare)

1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti e prevedere procedure e modalità intese a consentire la verifica del puntuale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.

2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.

3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto.

4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.

Art. 20

(Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi)

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 12.

2. Il Ministro del commercio con l'estero può disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.

3. Per il trasferimento all'estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, modalità e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

Art. 21

(Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche)

1. L'Ufficio italiano dei cambi, per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.

2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.

4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonchè, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

Art. 22

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative
a violazioni valutarie)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'articolo 6, comma 3, dall' articolo 12 e dall' articolo 20, la violazione dei vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione:

a) dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;
b) dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire;
c) dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire;
d) dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione.

3. Per le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c) , 2 e 3, ed all'articolo 15, il tentativo è equiparato alla consumazione.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non

costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresì essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.

Art. 23

(Criteri di determinazione delle sanzioni)

1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione.

3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

Art. 24

(Prescrizione delle sanzioni)

1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI VALUTARIE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

(Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie)

Art. 25

(Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie)

1. L'Ufficio italiano dei cambi vigila sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari:

a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;

b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;

c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia.

2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Uffico italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorità giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 26

(Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie)

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia valutaria.

2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 27

(Coordinamento ispettivo in materia valutaria)

1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

Art. 28

(Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo)

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono:
   a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
   b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

2. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n.689.

3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nell'articolo 29, comma 3;

b) non sono devoluti allo Stato;

c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;

d) è deceduto l'autore della violazione;

e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.

4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

5. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non è possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprietà dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei all'illecito.

Art. 29

(Atti di contestazione delle violazioni valutarie)

1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili

con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'articolo 30.

3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689.

4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689.

5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'Ufficio italiano dei cambi.

CAPO II

(Applicazione delle sanzioni amministrative)

Art. 30

(Adempimenti oblatori)

1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l' effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalità di versamento delle somme di cui al commma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Art.31

(Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi)

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 30 può presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi, nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine

di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne dà comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

3. Quando si è proceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non è prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni.

Art. 32

(Provvedimento di irrogazione delle sanzioni)

1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri del commercio con l' estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689.

2. La commissione di cui al comma 1 delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle sanzioni che ritiene

applicabili. La commissione ha facoltà di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di integrare gli accertamenti compiuti.

3. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n.689.

8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

TITOLO III

NORME PENALI E DI PROCEDURA

CAPO I

(Norme penali)

Art. 33

(Esportazione illegale di mezzi di pagamento; costituzione illegale di disponibilità valutarie all'estero; omessa cessione di valuta estera)

1. Chiunque, con una sola azione o con più azioni realizzate nel corso di un triennio in violazione di un divieto legalmente dato, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazioni, titoli di credito o comunque mezzi di pagamento, ovvero, essendo residente, costituisce con qualsiasi mezzo o comportamento fuori del territorio dello Stato a favore proprio od altrui disponibilità valutarie od attività di qualsiasi genere, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati o delle disponibilità e attività costituite qualora il loro effettivo valore al momento del fatto superi complessivamente nel corso di un triennio la somma di 100 milioni di lire. Nei mezzi e comportamenti suddetti rientra l'attività del residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, ovvero assumendo in essi partecipazioni, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

2. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Il residente che, in violazione delle norme valutarie, con una sola omissione o con più omissioni realizzate nel corso di un triennio, non cede all'Ufficio italiano dei cambi, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine all'uopo fissato ai sensi delle norme in materia valutaria, valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con le pene previste nel comma 1, quando il valore della valuta estera supera complessivamente 100 milioni di lire.

4. Relativamente al fatto di esportazione descritto nella prima parte del comma 1 del presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti la pena è aumentata sino al doppio se, per gli effetti che potrebbero derivarne all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, il fatto assume carattere di particolare gravità.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, quando il valore dei beni che costituiscono oggetto di illecito valutario non supera i 100 milioni di lire, il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico.

Art.34

(Violazione di disposizioni concernenti il regolamento di operazioni commerciali e finanziarie con l'estero)

1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 33, l'amministratore o il dipendente di una azienda o istituto di credito che, nell'esercizio delle sue funzioni, viola disposizioni concernenti

il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione, purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 33.

2. Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da lire un milione a venti milioni.

3. Nel caso di violazioni di cui all'articolo 33 o al presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 39 deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro, quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca della autorizzazione ad esercitare le sue funzioni alla banca abilitata o ad una o più delle sue agenzie, se la revoca stessa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

4. L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.

5. Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

CAPO II

(Norme di procedura)

Art. 35

(Disposizioni procedurali)

1. Per i reati previsti dal presente titolo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale.
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi, di una loro circostanza o della responsabilità dell'imputato.
3. Salvo che sia offerta idonea cauzione, per i reati previsti dal presente titolo si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 189 del codice penale.
4. La cognizione dei reati previsti dal presente titolo appartiene al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento.

Art. 36

(Poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria)

1. Per i reati previsti dal presente titolo, gli atti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice.

2. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione motivata del procuratore della Repubblica, possono richiedere ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, con specifico riferimento ai fatti rispetto ai quali a carico di quest'ultimo vi sia fondato sospetto di reati previsti dal presente titolo.

Art. 37

(Soggetti residenti a Campione d'Italia)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente testo unico.

Art. 38

(Inapplicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente testo unico non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente titolo. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata già irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima è comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa già irrogata.

2. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente titolo, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale, ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con decreto le modalità di devoluzione allo Stato dei beni di cui al comma 2, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana da versare al bilancio dello Stato in "conto entrate eventuali del Tesoro".

4. Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 28.

5. Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

6. Nel caso previsto nel secondo periodo del comma 5, gli effetti del sequestro amministrativo cessano automaticamente ove, entro novanta giorni dall'avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla consegna o notifica dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo.

Art. 39

(Obbligo di rapporto)

1. I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui al presente titolo, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 40

(Relazione annuale)

1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulla attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
(Modifica di norme esistenti)

1. Nell'articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole " a fungere da sue agenzie " sono sostituite dalle parole " a compiere operazioni valutarie e/o in cambi".

Art.42
(Abrogazione di norme)

1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge:
Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689;

Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, e dalla legge 18 dicembre 1980, n. 863;

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;

Legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata dalla legge 2 aprile 1962, n. 162;

Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e modificato dalla legge 4 febbraio 1960, n. 43;

Legge 7 febbraio 1956, n. 43;

Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Legge 28 ottobre 1962, n. 1603;

Legge 11 marzo 1965, n. 169;

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonchè dal decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito nella legge 23 dicembre 1976, n. 863, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159;

Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Legge 26 settembre 1986, n. 599, ad eccezione dell'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 43, comma 1, del presente testo unico;

Articolo 6, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 43

(Disposizioni transitorie)

1. Per i fatti di cui agli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificati ed integrati dagli articoli 3 e 4 della legge 8 ottobre 1976, n.689, e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dall'articolo 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

2. **Nei procedimenti relativi ai reati previsti dal Titolo III, nei quali, alla data del 1° ottobre 1986, è stato già dichiarato aperto il dibattimento, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.**

3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempreché il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo. Ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 1987 non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 29, 31 e 32.

Art.44

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente testo unico entrano in vigore il 1° gennaio 1989.

Visto, *il Ministro del commercio con l'estero*
RUGGIERO

NOTE AL TESTO UNICO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Riproduce l'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987), recante: «Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599».

Nota all'art. 2:

Riproduce l'art. 2 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 3:

— Riproduce l'art. 3 del D.P.R. n. 454/1987.

— Richiami legislativi:

La legge 14 ottobre 1957, n. 1202 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 23 dicembre 1957), concerne: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee».

La legge 23 dicembre 1986, n. 909 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986), concerne: «Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate».

Nota all'art. 4:

Riproduce l'art. 4 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 5:

— Corrisponde all'art. 5 del D.P.R. n. 454/1987.

— Per le leggi 14 ottobre 1957, n. 1203, e 23 dicembre 1986, n. 909, vedi nelle note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Riproduce l'art. 6 del D.P.R. n. 454/1987.

— Per la legge 23 dicembre 1986, n. 909, vedi nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

Riproduce l'art. 7 del D.P.R. n. 454/1987.

Nota all'art. 8:

Riproduce l'art. 8 del D.P.R. n. 454/1987.

Nota all'art. 9:

Riproduce l'art. 9 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 10:

— Riproduce l'art. 10 del D.P.R. n. 454/1987.

— Richiami legislativi:

La legge 19 giugno 1986, n. 289 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1986), concerne: «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.».

Nota all'art. 11:

Riproduce l'art. 11 del D.P.R. n. 454/1987.

ota all'art. 12:

Riproduce l'art. 12 del D.P.R. n. 454/1987.

ota all'art. 13:

Riproduce l'art. 13 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 14:

— Riproduce l'art. 14 del D.P.R. n. 454/1987.

— Richiami legislativi:

Il testo degli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e come da ultimo modificato con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, è il seguente:

«Art. 108. — 1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga, o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficoltà a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Art. 109. — 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108.

Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia».

Si trascrive, per opportuna integrazione, l'art. 104, cui l'art. 108 si riferisce:

«Art. 104. — Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi».

Il testo dell'art. 73 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è il seguente:

«Art. 73. — 1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare, nel campo dei movimenti di capitale, le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi».

Note all'art. 15:

— Commi 1, 2, 3 e 4: riproducono i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 del D.P.R. n. 454/1987.

— Comma 5: corrisponde all'art. 8 del R.D.L. 14 novembre 1935, n. 1935 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1935), recante «Disciplina del commercio dell'oro», convertito dalla legge 26 marzo 1936, n. 689.

Note all'art. 16:

— Corrisponde all'art. 16 del D.P.R. n. 454/1987, con modifiche, al comma 4, suggerite da esigenze di coordinamento.

— Si tenga presente che tra le disposizioni normative di contenuto non valutario cui si riferisce il comma 2 rientrano i divieti economici di cui all'art. 2 del D.L.L. 16 gennaio 1946, n. 12 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946), concernente: «Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero».

Nota all'art. 17:

Riproduce l'art. 17 del D.P.R. n. 454/1987.

Nota all'art. 18:

Riproduce l'art. 18 del D.P.R. n. 454/1987.

Nota all'art. 19:

Riproduce l'art. 19 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 20:

— Commi 1 e 2: riproducono i commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. n. 454/1987.

— Comma 3: corrisponde all'art. 8, terzo e quarto comma, della legge 7 febbraio 1956, n. 43 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1956), recante «Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia».

Nota all'art. 21:

Riproduce l'art. 21 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 22:

— Commi 1, 2, 3 e 4: riproducono i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 22 del D.P.R. n. 454/1987.

— Comma 5: corrisponde all'art. 2, secondo comma, del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1938), recante «Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie», convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Note all'art. 23:

— Riproduce l'art. 23 del D.P.R. n. 454/1987.

— Richiami legislativi:

Il testo degli articoli da 2 a 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 2 *(Capacità di intendere e di volere)*. — Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 *(Elemento soggettivo)*. — Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 *(Cause di esclusione della responsabilità)*. — Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 *(Concorso di persone)*. — Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 *(Solidarietà)*. — Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 *(Non trasmissibilità dell'obbligazione)*. — L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 *(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*. — Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più, azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».

Il testo del primo comma dell'art. 9 della sopra citata legge n. 689/1981 è il seguente:

«Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale».

Si tenga presente che i commi penultimo e ultimo dell'art. 8 sono stati aggiunti dall'art. 1-*sexies* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Nota all'art. 24:

Riproduce l'art. 24 del D.P.R. n. 454/1987.

Nota all'art. 25:

Corrisponde all'art. 25 del D.P.R. n. 454/1987, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento.

Note all'art. 26:

Corrisponde all'art. 26 del D.P.R. n. 454/1987, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento.

— Richiami legislativi:

La legge 7 gennaio 1929, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1929), concerne «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie».

Nota all'art. 27:

Riproduce l'art. 27 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 28:

— Commi 1, 2, 3 e 5: corrispondono ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 29 del D.P.R. n. 454/1987.

— Comma 4: corrisponde all'articolo 6 del regio decreto-legge n. 1928 del 1938 (vedi la nota all'articolo 22, comma 5).

— Richiami legislativi:

Il testo dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 19 *(Sequestro)*. — Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro».

Per il primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/1981, richiamato nell'articolo soprariportato, vedi la nota al successivo art. 32.

Note all'art. 29:

— Corrisponde all'art. 28 del D.P.R. n. 454/1987, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento.

— Richiami legislativi:

Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Note all'art. 30:

— Corrisponde, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento, all'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n.599 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986), concernente «Revisione della legislazione valutaria».

— Richiami legislativi:

Il D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1511 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1948), concerne «Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie».

Nota all'art. 31:

Corrisponde all'art. 30 del D.P.R. n. 454/1987.

Note all'art. 32:

— Comma 1: riproduce il comma 1 dell'art. 31 del D.P.R. n. 454/1987.

— Comma 2: corrisponde all'art. 6, ultimo comma e all'art. 7 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 giugno 1938), recante «Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero», convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1939);

— Comma 3: riproduce il comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. n. 454/1987;

— Comma 4: riproduce il comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. n. 454/1987;

— Comma 5: riproduce il comma 4 dell'art. 31 del D.P.R. n. 454/1987;

— Comma 6: riproduce il comma 5 dell'art. 31 del D.P.R. n. 454/1987;

— Comma 7: riproduce il comma 6 dell'art. 31 del D.P.R. n. 454/1987;

— Comma 8: corrisponde al secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (vedi la nota all'articolo 22, comma 5);

— Comma 9: corrisponde, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento, all'art. 7, terzo comma, del R.D.L. n. 1928 del 1938 (vedi la nota all'art. 22, comma 5).

— Richiami legislativi:

Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità compentente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente: altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzionee delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è

proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

Il testo del comma terzo dell'art. 20 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente:

«Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento».

Il testo dell'art. 22 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente:

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

Il testo dell'art. 23 della ripetuta legge 24 novembre 1981, n. 689 è il seguente:

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione)*. — Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente: l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (in supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988), concerne «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

Nota all'art. 33:

Corrisponde all'art. 2 della legge n. 599/1986 (vedi la prima nota all'art. 30).

Nota all'art. 34:

Corrisponde all'art. 3 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976), recante «Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie», nel testo integrato dalla legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976)

Note all'art. 35:

— Corrisponde all'art. 5 della legge n. 599/1986 (vedi la prima nota all'art. 30).

— Richiami legislativi:

L'art. 502 del c.p.p. disciplina casi e modi del giudizio direttissimo.

L'art. 45 del c.p.p. stabilisce i casi di connessione de procedimenti.

L'art. 189 del c.p.p. prevede i casi di ipoteca legale, da parte dello Stato sui beni dell'imputato a garanzia dei pagamenti.

Note all'art. 36:

— Corrisponde all'art. 7 della legge n. 599/1986 (vedi la prima nota all'art. 30).

— Richiami legislativi:

L'art. 340 del c.p.p. prevede che il sequestro di titoli, valori somme depositate in c/c e di ogni altra cosa depositata anche se contenuta in cassette di sicurezza presso banche o altri istituti pubblici e privati venga effettuato dal giudice.

Nota all'art. 37:

Corrisponde, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento, all'art. 7 del D.L. n. 31/1976 (vedi la nota all'art. 34).

Note all'art. 38:

— Corrisponde all'art. 8 della legge n. 599/1986 (vedi la prima nota all'art. 30).

— Richiami legislativi:

L'art. 25 del c.p.p., in merito alle formule di assoluzione, così recita:

«Art. 25 *(Relazione tra il giudicato penale e l'azione civile)*. L'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso».

Nota all'art. 39:

Corrisponde al secondo comma dell'art. 3 della legge n. 159/1976 (vedi la nota all'art. 34).

Nota all'art. 40:

Corrisponde all'art. 4 della legge n. 159/1976 (vedi la nota all'art. 34).

Nota all'art. 41:

Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L.L. n. 331/1945 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945), concernente «Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero», come modificato dal testo unico qui pubblicato:

«Art. 2. — L'Ufficio ha per iscopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri ed italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate *a compiere operazioni valutarie e/o in cambi.*

Per la consecuzione dei suoi fini l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia».

Note all'art. 42:

Richiami legislativi:

Il R.D.L. 26 febbraio 1925, n. 176, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1925), che reca «Disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise estere», è stato convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1926).

Il R.D.L. 14 novembre 1935, n. 1935 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1935), concernente «Disciplina del commercio dell'oro», è stato convertito dalla legge 26 marzo 1936, n. 689 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1936).

Il R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 giugno 1938), che reca «Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero» è stato convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1939).

La legge 19 marzo 1942, n. 397 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 maggio 1942), concerne «Modificazione dell'art. 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380».

La legge 18 dicembre 1980, n. 863 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 22 dicembre 1980), concerne «Modifiche alle disposizioni di cui all'art. 6 del R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria».

Il R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1938), che reca «Disposizioni per la repressione delle violazioni valutarie», è stato convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1939).

Il D.L. 2 marzo 1948, n. 211 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1948), reca «Investimento di capitali stranieri in Italia».

La legge 20 luglio 1952, n. 1126 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 1952), reca «Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero».

Il D.L. 28 luglio 1955, n. 586 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 29 luglio 1955), concernente «Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato», è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1955, n. 852 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 29 settembre 1955).

La legge 7 febbraio 1956, n. 43 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1956), reca «Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia».

Il D.L. 6 giugno 1956, n. 476 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956), concernente «Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri», è stato convertito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2 agosto 1956).

La legge 4 febbraio 1960, n. 43, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1960), concerne «Modifica dell'art. 2 del D.L. 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazione, dalla legge 26 settembre 1955, n. 852.

La legge 28 ottobre 1962, n. 1603 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 novembre 1962), concerne «Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose».

La legge 11 marzo 1965, n. 169, (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 24 marzo 1965), reca «Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43 in materia di investimenti di capitali esteri in Italia».

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976), che reca «Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie» è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976).

Il D.L. 10 agosto 1976, n. 543 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976), che reca «Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie», è stato convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976).

Il D.L. 19 novembre 1976, n. 759 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 20 novembre 1976), concernente «Modificazioni all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie», è stato convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 31 dicembre 1976).

L'art. 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981), recante «Modifiche al sistema penale» ha aggiunto al quarto comma dell'art. 1 del D.L. n. 31/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/1976 (vedi le note precedenti) il seguente periodo «La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione». La disposizione è ora riprodotta nel comma 2 dell'art. 33.

La legge 26 settembre 1986, n. 599 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986), concerne «Revisione della legislazione valutaria».

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (in supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987), concerne «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987), reca «Disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599».

Si tenga presente che l'art. 42 cui la presente nota si riferisce mantiene in vigore le seguenti disposizioni contenute in atti normativi dei quali, per il resto, è disposta l'abrogazione: art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, art. 5 della legge 5 aprile 1976, n. 159, art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599. Si trascrive il testo delle citate disposizioni:

«Art. 6 D.L. n. 31/1976. — Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'art. 20, il seguente articolo:

"Art. 20-*bis* - *(Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali)*. — Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza"».

«Art. 5 legge n. 159/1976. — Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, un nucleo speciali di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla

legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

colonnelli	1
tenenti colonnelli	8
capitani	30
marescialli maggiori	25
marescialli capi	28
marescialli ordinari	28
appuntati e finanzieri	30

L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge. Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804».

«Art. 1 legge n 599/1986. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti. Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti;

b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera *a)* e non con circolare ministeriale;

d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni — da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti — in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;

f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera *f)* e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;

h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio di vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

m) riordinamento e razionalizzazione in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi».

Nota all'art. 43:

— Comma 2: Corrisponde all'art. 6 della legge n. 599/1986.

— Comma 3: Corrisponde, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento, all'art. 32, comma 3 del D.P.R. n. 454/1987.

— Richiami legislativi:

Il testo degli articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, risultante dalle modifiche citate dall'articolo cui la presente nota si riferisce, ivi compresa, per quanto attiene all'art. 2 la modifica da ultimo apportata dall'art. 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599, è il seguente:

«Art. 2. — Chiunque alla data del 3 dicembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto è tenuto,

con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi, a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 3 dicembre 1976 ed a provvedere ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, entro il 19 febbraio 1977, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'articolo 11 del decreto 22 dicembre 1975 del Ministro per il commercio con l'estero, esclusa comunque ogni facoltà di deroga ivi prevista, entro il 19 febbraio 1977, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo di vendere entro il 19 novembre 1977 quelli che non costituiscono investimenti diretti ai sensi delle disposizioni valutarie e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione, vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti;

d) vendere o liquidare entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti.

Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data di iscrizione nei pubblici registri.

È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo di valuta anche per gli oggetti d'arte.

L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi precedenti si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* o al deposito di cui alla lettera *b)* e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera *d)*.

L'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore ai 100 milioni di lire, con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ovvero, se il valore è inferiore ai 100 milioni di lire, con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che, alla data del 6 marzo 1976, non avevano la cittadinanza italiana».

«Art. 2-*bis*. — I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti.

Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso».

«Art. 2-*ter*. — Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2-*bis*, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del precedente articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilità o attività, ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui è stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento è imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento».

Le disposizioni di cui ai ripetuti articoli 2, 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 159/1976 sono completate dall'art. 4 della legge n. 689/1976, il cui testo è il seguente:

«Art. 4 — Le disposizioni degli artt. 2, 2-*bis* e 2-*ter* della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

È tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'art. 2, lettera *b)* della legge 30 aprile 1976, n. 159».

L'art. 502 del codice di procedura penale disciplina casi e modi del giudizio direttissimo.

L'art. 504 del codice di procedura penale riguarda la sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.

L'art. 3 del R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 giugno 1938), concernente «Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero», convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380, è il seguente:

«Art. 3. — A richiesta dei pubblici ufficiali menzionati nel precedente art. 2, le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte hanno l'obbligo di fornire ogni necessaria informazione e di esibire i propri registri, libri, documenti e corrispondenza.

Gli incaricati alle ispezioni possono procedere, ove occorra, al temporaneo sequestro dei libri, delle scritture e documenti anzidetti.

Essi possono altresì procedere al sequestro dei titoli, delle valute, delle monete, delle merci e dei valori per cui risultino essere state violate le vigenti norme. Il sequestro può essere del pari effettuato a garanzia delle pene pecuniarie applicabili, nei casi in cui le risultanze dei controlli si presentino particolarmente gravi.

Delle ispezioni eseguite, dei fatti accertati, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli eventuali sequestri operati deve essere redatto processo verbale dal pubblico ufficiale procedente. Gli interessati debbono essere invitati a firmare il processo verbale ed hanno in ogni caso diritto di averne copia.

Le disposizioni precedenti non escludono l'esercizio, anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria, di tutti i poteri di polizia spettanti alla Pubblica sicurezza e alla Regia guardia di finanza, specialmente in materia tributaria.

In correlazione coi propri compiti di servizio e nella sfera delle loro attribuzioni, i funzionari delle Amministrazioni doganale e postale concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria e provvedono con processo verbale all'accertamento delle infrazioni rilevate, nonché all'eventuale sequestro di valori e di merci.

Tutti coloro che per le attribuzioni loro conferite da questo decreto vengano a conoscenza di notizie, informazioni o dati emergenti dall'attività ispettiva dei pubblici ufficiali di cui all'art. 2, sono vincolati al segreto di ufficio».

88G0178

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652151) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.